

**Copia**



**REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI VILLADOSSOLA  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA**

N. 186      Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: INDIRIZZO INTERPRETATIVO IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO 2008, L. 24/7/08 N. 126, CON RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA DELLE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.**

L'anno duemilaotto addì quindici del mese di dicembre alle ore 17.30, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Sì
2. PERUGINI MARCELLO - Vice Sindaco	Sì
3. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Assessore	Sì
4. PAGANONI ANDREA - Assessore	Sì
5. SALSI SERGIO - Assessore	Sì
6. DE ROSA FAUSTA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Risultano assenti giustificati i Signori: suindicati.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda.

Il Sig. BARTOLUCCI MARZIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando la giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

**VISTO** l'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (Esenzione I.C.I. prima casa) il quale dispone che:

«1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

**VISTO** il comma 6bis dello stesso art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, introdotto in sede di conversione dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, il quale dispone che:

«In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

**RITENUTO** che la previsione contenuta in tale ultimo comma – avendo previsto per la sanatoria di eventuali errori commessi dai contribuenti in sede di identificazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, oltre che degli immobili assimilati dal Comune all'abitazione principale a livello regolamentare, un termine di un solo mese dalla scadenza dell'acconto, per di più con scadenza nel mese di agosto – non sia stata

sufficiente a garantire i contribuenti da tutti i possibili errori in sede di identificazione degli immobili esclusi dall'imposta a decorrere dal 2008;

**VISTO** l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, istitutivo del sistema sanzionatorio tributario, il quale dispone che «*non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento*»;

**CONSIDERATO** che la situazione creatasi nel corso del 2008 in merito all'imposizione applicabile sull'abitazione principale è stata assolutamente confusa, come dimostrato dal susseguirsi di norme e di interpretazioni contraddittorie, che hanno visto in prima battuta l'art. 1, comma 5 L. 24 dicembre 2007 n. 244 introdurre una ulteriore detrazione dell'1,33 per mille sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, considerata non estensibile alle unità immobiliari assimilate dal Comune a quelle principali a livello regolamentare dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1/2008, poi seguita dall'introduzione dell'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, che ha invece stabilito la completa esclusione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprendendo tra tali unità anche quelle assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, che ha a sua volta formato oggetto di interpretazioni contraddittorie da parte del Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 12/2008;

**CONSIDERATO** che, a fronte di tale indubbia confusione normativa tutti i contribuenti sono stati altresì chiamati a versare l'I.C.I. 2008 in acconto utilizzando un bollettino di versamento che riportava l'indicazione dell'applicabilità della detrazione dell'1,33 per mille, per quanto di fatto non più applicabile;

**RITENUTO** che tutti gli elementi sopra riportati costituiscano un indubbio esempio di «*obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative*», tale da rendere applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 sopra richiamato;

**RITENUTO** che la portata di tale norma possa essere estesa anche alla non applicabilità di interessi, che – ove il contribuente provveda spontaneamente al

versamento integrale dell'imposta dovuta entro l'anno corrente – non costituirebbero somme rilevanti;

**RITENUTO** pertanto opportuno dare applicazione a tale disposizione normativa, riconoscendo a tutti i contribuenti la possibilità di regolarizzare entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'I.C.I. 2008 eventuali parziali o totali omessi versamenti in sede di acconto 2008 relativi all'imposta dovuta per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, senza applicazione di sanzioni ed interessi sull'imposta non versata in sede di acconto 2008;

**RITENUTO** di fornire in tal senso un espresso indirizzo all'Ufficio Tributi affinché provveda a considerare validamente eseguiti i versamenti a saldo che determinino un conguaglio dell'intera imposta dovuta per l'anno 2008 in relazione a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, e di non procedere, in tali ipotesi, all'accertamento di omessi parziali versamenti in relazione all'acconto 2008;

**RITENUTO** infine opportuno che l'Ufficio Tributi provveda a rendere noto il contenuto della presente deliberazione a tutti i contribuenti, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante apposizione di appositi manifesti, disponendo altresì gli eventuali rimborsi, anche mediante compensazione, delle sanzioni e degli interessi nel frattempo versati da contribuenti che abbiano provveduto ad effettuare un ravvedimento operoso in relazione all'acconto d'imposta 2008, ove relativo a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 42 e 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- **di dare applicazione** alla disposizione normativa prevista dall'art. 6, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, riconoscendo a tutti i contribuenti la possibilità di

regolarizzare entro il termine previsto per il saldo dell'I.C.I. 2008 eventuali parziali o totali omessi versamenti in sede di acconto 2008 relativi all'I.C.I. dovuta per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, senza applicazione di sanzioni ed interessi sull'imposta non versata in sede di acconto 2008;

- **di stabilire** di conseguenza che tutti i versamenti effettuati nell'arco dell'anno 2008 in relazione all'I.C.I. dovuta per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, dovranno essere considerati regolari ove, nella sommatoria tra imposta versata in acconto e a saldo, l'imposta sia stata regolarmente ed integralmente versata;

- **di stabilire** che il contenuto della presente deliberazione non potrà essere applicato agli omessi/parziali versamenti dell'I.C.I. dovuta in acconto per l'anno 2008 in relazione a fattispecie imponibili diverse dagli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;

- **di fornire** in tal senso un espresso indirizzo all'Ufficio Tributi affinché provveda a considerare validamente eseguiti i versamenti a saldo che determinino un conguaglio dell'intera imposta dovuta per l'anno 2008 in relazione a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, e di non procedere, in tali ipotesi, all'accertamento di omessi parziali versamenti in relazione all'acconto 2008;

- **di stabilire** che l'Ufficio Tributi dovrà provvedere a rendere noto il contenuto della presente deliberazione a tutti i contribuenti, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante apposizione di appositi manifesti, ovvero con tutte le ulteriori opportune iniziative finalizzate a consentirne l'applicazione al momento del versamento del saldo d'imposta 2008;

- **di stabilire** che i contribuenti che abbiano nel frattempo provveduto ad effettuare un ravvedimento operoso in relazione all'acconto d'imposta 2008, ove relativo a fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, avranno diritto a ricevere il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni ed interessi in sede di ravvedimento e potranno provvedere a recuperare tali somme anche mediante compensazione con l'imposta dovuta a saldo per l'anno 2008, ovvero con il primo versamento I.C.I. effettuato o da effettuarsi successivamente;

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.

Firmati all'originale  
**IL SINDACO**  
F.toBARTOLUCCI MARZIO

**IL SEGRETARIO**  
F.toDott.ssa Munda Fernanda

**Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo**

Dal Municipio, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:**

***Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio***

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 05/01/2009 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, lì 05/01/2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toDott.ssa Munda Fernanda

**E’ stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data 05/01/2009 , ai capigruppo consiliari (art. 125)**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)**
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)**

**lì, \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Munda Fernanda